



- omissis -

- omissis -

- omissis -

- omissis -

- omissis -

- omissis -

- omissis -

- omissis -

- omissis -

DECRETO 4 novembre 2011.

Integrazioni al calendario venatorio 2011/2012.

L'ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo

venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale n. 19 del 10 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 12 agosto 2011;

Visto in particolare l'art. 3 della suddetta legge regionale (Disposizioni transitorie);

Visto il proprio decreto n. 2709/2011 del 24 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 26 agosto 2011, con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana con limitazioni di tempo, specie, luoghi e capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico e degli ecosistemi;

Visto il proprio decreto n. 3639/2011 del 13 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 21 ottobre 2011, con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio dell'arcipelago delle Egadi (TP3);

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazioni e zone di protezione speciale” - che regola il rapporto tra i Siti di Rete Natura 2000 e l'attività venatoria;

Vista la Valutazione di incidenza relativa ai territori delle isole Egadi ITA010004 - ITA010027 - ITA010002 - ITA010003 - trasmessa all'Assessorato del territorio e dell'ambiente con nota prot. n. 46400 del 7 settembre 2011 e successiva integrazione n. 49840 del 30 settembre 2011;

Visto il decreto n. 730 del 5 ottobre 2011 con il quale il dirigente generale del dipartimento dell'ambiente dell'Assessorato del territorio esprime parere favorevole per l'attività venatoria all'interno dei Siti Natura 2000 di cui sopra, pur con le limitazioni in esso riportate;

Vista la nota, prot. n. 53627 del 20 ottobre 2011, con la quale questa Amministrazione ha evidenziato che alcune prescrizioni contenute nel decreto n. 730 sono ritenute insufficientemente motivate dal punto di vista tecnico - scientifico o in contrasto con le attuali norme giuridiche;

Visto il decreto n. 790 che modifica ed integra il decreto n. 730 del 5 ottobre 2011, con il quale il dirigente generale del dipartimento dell'ambiente dell'Assessorato del territorio accogliendo parzialmente le osservazioni effettuate da questa Amministrazione con la nota di cui sopra, esprime parere favorevole al prelievo venatorio alla beccaccia (*Scolopax rusticola*), all'interno dei Siti Natura 2000, sopra indicati, pur con le limitazioni in esso riportate ed indicate nel dispositivo;

Considerato opportuno procedere alle necessarie integrazioni al calendario venatorio, approvato con decreto n. 2709 del 24 agosto 2011 e successivamente modificato con il decreto n. 3639 del 13 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1

Nell'ambito territoriale di caccia TP3 Favignana, Levanzo e Marettimo sono confermati i divieti, le limitazioni e le disposizioni del calendario venatorio 2011-2012.

Art. 2

All'interno dei Siti Natura 2000, ricadenti nell'A.T.C. TP3 (Favignana, Levanzo e Marettimo) è consentito l'esercizio dell'attività venatoria alla beccaccia (*Scolopax rusti-*

cola) limitando il carnere giornaliero ad un solo capo e quello stagionale ad un massimo di dieci capi a cacciatore. L'attività di caccia alla beccaccia è consentita nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 15,00.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari.

Palermo, 4 novembre 2011

D'ANTRASSI

(2011.45.3266)020

- omissis -

- omissis -

- omissis -

- omissis -